



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Presidente di Sezione dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente

SENTENZA

in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° **1310/2014** ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:

FALVO QUINTILIO THOMAS (C.F.: FLV QTL 71A21 C002A), con l' avv. FUSCO VIRGINIA e dall' avv. ROSSELLI FERNANDA - OPPONENTE

CONTRO

STAR ASPHALT SPA, in persona del legale rappresentante amministratore delegato ing. FRANCESCO PAOLO SANTELLA, con l' avv. FRANZESE EMILIO - OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 155 del 21/24.2.2014 - pagamento somme

CONCLUSIONI: come da verbale 21.9.2020 in atti

I FATTI

FALVO QUINTILIO THOMAS ha proposto opposizione al d.i. in epigrafe che gli ha intimato il pagamento, in favore della STAR ASPHALT spa, della somma di € 7.184,84, oltre interessi e spese del monitorio, di cui alla fattura n. 700 del 28.12.2013 emessa a titolo di <<*rimborso spese noleggio autovettura BMW X1 dall' aprile 2013 al settembre 2013*>>.

Assumendo che l' autovettura era goduta in leasing dalla CEP COSTRUZIONE EDILE PIOLLINO srl, di cui egli era socio e legale rappresentante, il FALVO ha dedotto che la STAR ASPHALT non era legittimata a chiedere il pagamento del noleggio. Nel caso in cui la STAR ASPHALT fosse stata comunque legittimata, il FALVO ha eccepito la competenza arbitrale, atteso che, essendo egli socio della STAR ASPHALT, vi era clausola compromissoria che devolveva alla cognizione di un arbitro le controversie che fossero insorte tra la società e i soci.



La STAR ASPHALT ha resistito all' opposizione e ha dedotto: che l' autovettura era stata detenuta dal FALVO quale benefit connesso alla sua qualità di amministratore delegato della medesima STAR ASPHALT; che egli era cessato dalla carica in forza di dimissioni comunicate con missiva del 12.3.2013 pervenuta il 25 successivo; che, nonostante i ripetuti solleciti volti alla restituzione dell' autovettura, questa era stata consegnata alla STAR ASPHALT solo in data 8.9.2013; che la STAR ASPHALT, la quale era divenuta utilizzatrice del rapporto di leasing sin dal febbraio 2013 per avvenuta cessione del contratto inizialmente stipulato dalla CEP srl, aveva nel frattempo provveduto al pagamento dei canoni di leasing nonché dei costi di riparazione dei danni alla carrozzeria cagionati nei mesi in cui l' autovettura era stata impropriamente detenuta dal FALVO. Ha quindi chiesto la conferma del monitorio opposto.

Con ordinanza del 3/6.11.2014, è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione all' udienza del 21.9.2020, con concessione dei termini ex art. 190 CPC.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La pretesa creditoria della STAR ASPHALT spa è fondata nei limiti di seguito esposti. Premesso che la STAR ASPHALT è legittimata alla richiesta in quanto cessionaria del rapporto di leasing originariamente stipulato dalla CEP srl, va respinta l' eccezione di devoluzione alla competenza arbitrale. Infatti, l' art. 25 dello statuto della società opposta devolve alla competenza di un arbitro <<le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e la società in dipendenza del presente statuto>>, così limitando la deroga alla competenza dell' AGO alle sole controversie tra i suindicati soggetti involgenti l' applicazione delle regole statutarie. La deroga quindi non può riguardare la causa in esame, la quale ha ad oggetto un credito determinato dalla ritardata consegna di un bene aziendale, vicenda che non implica alcuna applicazione/ interpretazione di norme dello statuto.

Nel merito, è pacifico che il FALVO è cessato dalla carica di amministratore delegato della STAR ASPHALT spa il 25.3.2013 e che egli ha riconsegnato l' autovettura BMW solo in data 8.9.2013, a seguito di numerosi solleciti (vedi l' abbondante corrispondenza per e-mail intercorsa tra l' avv. Franzese, legale della società, e l' avv. Rosselli, legale del FALVO). Né la società né il FALVO hanno dato puntuale dimostrazione del titolo in base al quale il secondo ha detenuto l' autovettura.



Tuttavia, nella considerazione del fatto che la società ha intimato la restituzione dell' autovettura (e di altri beni aziendali) solo dopo che il FALVO aveva cessato di rivestire la qualifica di amministratore delegato e che questi ha effettivamente operato la restituzione senza alcuna contestazione (vedi corrispondenza per e-mail citata), rende plausibile l' assunto della società secondo cui la detenzione dell' autovettura fosse connessa alla carica di amministratore delegato rivestita dal FALVO sino al 25.3.2013.

Tuttavia, il mero ritardo nella riconsegna non giustifica il credito monitoriamente azionato vuoi sulla base del titolo indicato nella fattura n. 700/2013 (*rimborso spese noleggio*) vuoi sulla base del (diverso) titolo specificato nella comparsa di costituzione nella presente causa di opposizione (canoni di leasing maturati nei mesi aprile/settembre 2013 + costi di riparazione della carrozzeria). Infatti, va osservato che: a) non vi è prova che i costi di riparazione della carrozzeria abbiano riguardato danneggiamenti avvenuti nel tempo in cui il FALVO ha detenuto l' autovettura; b) i canoni di leasing (pari al complessivo importo mensile di € 1.041,81, oltre IVA al 21%) compensano la società concedente non solo per l' utilizzazione del mezzo nel tempo di riferimento del canone ma anche per una quota del prezzo del bene nell' ottica della sua (possibile) acquisizione da parte dell' utilizzatore. Conseguentemente, onde quantificare correttamente il risarcimento spettante alla STAR ASPHALT per la mancata fruizione dell' autovettura per il tempo in cui essa è stata indebitamente trattenuta dal FALVO, occorre depurare il canone medesimo dalla presumibile quota di pagamento del prezzo dell' autovettura, quota rinvenibile nella metà della voce indicata in fattura come <<canone>>, unitamente alla voce <<servizi>>. Di qui, l' importo risarcitorio mensile di € $(1/2 \times 665,95 + 375,86) = € 708,84$ (vedi, in fascicolo STAR ASPHALT, le fatture emesse dalla ARVAL SERVICE LEASE spa nei confronti della medesima STAR ASPHALT), che, moltiplicato per i mesi di ritardo nella riconsegna (aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2013 => cinque mesi), porta a quantificare l' intero risarcimento nella somma di € 3.544,20. Quanto esposto giustifica la revoca del d.i. e la condanna del FALVO al pagamento del minore importo testé indicato, oltre interessi legali. La parziale reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese della causa di opposizione nella misura della metà, con obbligo per il FALVO di rifondere la residua metà (valore della causa: € 3.544,20)



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da FALVO QUINTILIO THOMAS nei confronti di STAR ASPHALT SPA, avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari n. 155 del 21/24.2.2014, così provvede:

- a) In parziale accoglimento dell' opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna il FALVO al pagamento, in favore della STAR ASPHALT SPA, della somma di € 3.544,20 oltre interessi legali sul detto importo dall' 8.9.2013 al soddisfo;
- b) Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il FALVO al pagamento della residua metà; spese che liquida nell' interezza in € 1.800,00, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.

Così deciso in Castrovillari, in data 02/01/2021

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Vincenzo Di Pede

